



Città di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 del 29.06.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEL COMITATO LECCHESE PER LA PACE E LA COOPERAZIONE TRA I POPOLI

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno ventinove del mese di giugno nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Prashanth Cattaneo	X		Roberto Castelli	X	
Stefano Angelibusi	X		Fabio Dadati		X
Andrea Frigerio	X		Stefano Chirico	X	
Enrico Mazzoleni	X		Mauro Piazza		X
Michaela Licini	X		Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato		X	Antonio Pasquini	X	
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino	X	
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Cinzia Bettega	X	
Alberto Colombo	X		Lamberto Bodega		X
Nives Rota	X		Stefano Parolari	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Giorgio Siani	X	
Ernesto Palermo	X		Giulio De Capitani	X	
Casto Giuseppe Pattarini	X		Giovanni Colombo	X	
Elisa Corti	X		Pierino Locatelli	X	
Antonio Pattarini	X		T O T A L E	37	04

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo MARELLI, assistito dal Vicesegretario Generale, Angelo FALBO

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

N. Rota – A. Magni – F. Boscagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **PREMESSO** che su iniziativa della Provincia di Lecco era stato istituito nell'anno 2001 il Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli, a cui la Provincia suddetta aveva formalmente aderito con deliberazione n. 25 del 30.05.2002, costituito da un gruppo di Comuni e di talune Associazioni del territorio lecchese aventi tra le finalità statutarie quella della cooperazione internazionale;
- **EVIDENZIATO** lo scopo fondamentale del predetto Comitato, ai sensi del relativo Statuto, era la promozione, la valorizzazione e il sostegno alle iniziative di lecchesi impegnati in azioni di solidarietà e di pace nel mondo, favorendo in particolare il contributo e lo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale e decentrata;
- **CONSIDERATO** che, anche in presenza della deliberazione n. 62 del 09.11.2009 del Consiglio Provinciale con la quale si decideva il recesso dell'Amministrazione Provinciale dal Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione fra i Popoli, gli altri Enti Locali e le Associazioni di Volontariato hanno confermato la volontà di continuare l'esperienza nell'ottica di perseguire ulteriormente gli scopi e le finalità sopracitate, modificando la tipologia amministrativa di gestione delle varie attività al fine di renderla più razionale ed economica;
- **ACCERTATO** che il Comune di Casatenovo si è reso disponibile a svolgere il ruolo di Ente Capofila nell'ambito di un modulo organizzativo fondato sulla convenzione tra gli Enti Locali aderenti, ex art. 30 del D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i., aperta anche ad associazioni private non aventi finalità di lucro, nell'ottica di una gestione associata e coordinata delle attività finalizzate al sostegno dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli interventi di solidarietà internazionale ex art. 19, comma 1-bis, del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8, introdotto dalla Legge di conversione, con modificazioni, 19 marzo 1993, n. 68;
- **PREMESSO** inoltre che da parte del "Coordinamento Nazionale Enti locali per la Pace e i Diritti Umani" è pervenuta una sollecitazione ad aderire al programma nazionale "100 città per la pace in medio oriente" e alla "Rete Europea degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani", programmi e rete coerenti con le finalità del Comitato Lecchese per la pace e la cooperazione fra i popoli;
- **RILEVATO** che attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di associazioni private non aventi finalità di lucro si intende dare piena attuazione al principio della cosiddetta "sussidiarietà orizzontale" riconosciuto sia a livello normativo ordinario (per es. art. 3, comma 5, del D. L.vo n° 267/2000 e s.m.i.) che a livello di disposizioni di rango costituzionale (art. 118, ultimo comma, del nuovo Titolo V della Costituzione);
- **VISTO** l'art. 30, comma primo, del D.Lgs. n°267/2000 e s. m. ed i. il quale stabilisce che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- **VISTO** l'allegato schema di convenzione, all'uopo predisposta, composta da n° 13 articoli;

- VISTO il D.L.vo n° 267/2000 e s. m.i. nonché il vigente Statuto Comunale;
- ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
- Con n. 23 voti favorevoli, n. 11 voti contrari (Bettega, Boscagli, Castelli, Chirico, G. Colombo, De Capitani, Fortino, Locatelli, Parolari, Pasquini e Romeo) e n. 1 astenuto (J. Ghislanzoni)

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'allegato schema di convenzione di n°13 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'istituzione e la gestione associata del Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli;
- 2) di incaricare il Sindaco ed i competenti uffici dell'espletamento di quanto necessario per la formalizzazione ed operatività della Convenzione "de quo";
- 3) di autorizzare il Sindaco, in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente, alla stipula dell'allegata Convenzione;
- 4) di impegnare il Sindaco a formulare, all'interno del Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione, la proposta di adesione da parte dello stesso Comitato ed in rappresentanza di tutti gli Enti Locali aderenti, la proposta di adesione al programma nazionale "100 città per la pace in medio oriente" e alla "Rete Europea degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani".

- Successivamente stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione, con n. 23 voti favorevoli, n. 11 voti contrari (Bettega, Boscagli, Castelli, Chirico, G. Colombo, De Capitani, Fortino, Locatelli, Parolari, Pasquini e Romeo) e n. 1 astenuto (J. Ghislanzoni)

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L' ISTITUZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEL COMITATO LECCHESE PER LA PACE E LA COOPERAZIONE TRA I POPOLI"**

ID n. 4743797 del 11.06.2010

Lecco, 11.06.2010

IL DIRETTORE DI SETTORE
Dott. Flavio Polano



SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEL COMITATO LECCHESE PER LA PACE E LA COOPERAZIONE TRA I POPOLI

L'Anno duemiladieci, il giorno _____, del mese di _____, nella sede comunale del Comune di Casatenovo, si sono costituiti i Sigg.:

- _____, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Casatenovo in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del quale agisce, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n° __ del _____ che sebbene non allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui le parti dichiarano di avere compiuta conoscenza;
- _____, nella sua qualità di Sindaco del Comune di _____ in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del quale agisce, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n° __ del _____ che sebbene non allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui le parti dichiarano di avere compiuta conoscenza
- _____, nella sua qualità di Sindaco del Comune di _____ in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del quale agisce, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n° __ del _____ che sebbene non allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui le parti dichiarano di avere compiuta conoscenza
- nella sua qualità di Sindaco del Comune di _____ in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del quale agisce, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n° __ del _____ che sebbene non allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui le parti dichiarano di avere compiuta conoscenza;
- _____, nella sua qualità di Sindaco del Comune di _____ in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del quale agisce, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n° __ del _____ che sebbene non allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui le parti dichiarano di avere compiuta conoscenza
- _____, nella sua qualità di Sindaco del Comune di _____ in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del quale agisce, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n° __ del _____ che sebbene non allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui le parti dichiarano di avere compiuta conoscenza;
- nella sua qualità di Sindaco del Comune di _____ in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del quale agisce, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n° __ del _____ che sebbene non allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui le parti dichiarano di avere compiuta conoscenza;
- _____, nella sua qualità di Sindaco del Comune di _____ in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del quale agisce, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n° __ del _____ che sebbene non allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui le parti dichiarano di avere compiuta conoscenza;

- _____, nella sua qualità di Sindaco del Comune di _____ in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del quale agisce, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n° ___ del _____ che sebbene non allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui le parti dichiarano di avere compiuta conoscenza;

PREMESSO CHE:

- su iniziativa della Provincia di Lecco era stato istituito nell'anno 2001 il Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli, a cui la Provincia suddetta aveva formalmente aderito con deliberazione n. 25 del 30.05.2002, costituito da un gruppo di Comuni e di talune Associazioni del territorio lecchese aventi tra le finalità statutarie quella della cooperazione internazionale;
- lo scopo fondamentale del predetto Comitato, ai sensi del relativo Statuto, era la promozione, la valorizzazione e il sostegno alle iniziative di lecchesi impegnati in azioni di solidarietà e di pace nel mondo, favorendo in particolare il contributo e lo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale e decentrata;
- a seguito dell'adozione della Deliberazione di Consiglio provinciale n. 62 in data 09.11.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, la Provincia di Lecco ha stabilito di recedere dal Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli revocando, contestualmente, la già citata Deliberazione n. 25 del 30.05.2002 di adesione al Comitato stesso;
- il Comune di Casatenovo, di concerto con altri Enti Locali ed associazioni di volontariato, intende proseguire la pregressa esperienza nell'ottica di perseguire ulteriormente gli scopi e le finalità sopra citate, modificando la tipologia amministrativa di gestione delle varie attività al fine di renderla più razionale ed economica;
- il Comune di Casatenovo intende svolgere il ruolo di Ente capofila nell'ambito di un modulo organizzativo fondato sulla convenzione tra gli Enti Locali aderenti, ex art. 30 del D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i., aperta anche ad associazioni private non aventi finalità di lucro, nell'ottica di una gestione associata e coordinata delle attività finalizzate al sostegno dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli interventi di solidarietà internazionale ex art. 19, comma 1-bis, del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8, introdotto dalla Legge di conversione, con modificazioni, 19 marzo 1993, n. 68;
- mediante il coinvolgimento di associazioni private non aventi finalità di lucro si intende dare piena attuazione al principio della cosiddetta "sussidiarietà orizzontale" riconosciuto sia a livello normativo ordinario (per es. art. 3, comma 5, del D. L.vo n° 267/2000 e s.m.i.) che a livello di disposizioni di rango costituzionale (art. 118, ultimo comma, del nuovo Titolo V della Costituzione).

CIO' PREMESSO

Le Parti come sopra individuate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – VALORE DELLA PREMESSA

- a) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

ART. 2 - COSTITUZIONE E SEDE

- a) Su iniziativa dei Comuni di e delle Associazioni è istituito il Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli (di seguito “Comitato”) finalizzato a promuovere il coordinamento di iniziative di solidarietà internazionale anche nel ricordo di tutti i lecchesi che hanno sacrificato la propria vita per le persone e le popolazioni più povere, in base agli obiettivi ed alle funzioni di cui all’art. 19, comma 1-bis, del D. L. n. 8/1993 come modificato, in sede di conversione in legge, dalla Legge n. 68/1993 e secondo i principi di cui alla Legge 20 febbraio 1987 n. 49 e s.m.i.
- b) Il Comitato ha inizialmente sede presso il Comune di Casatenovo fatte salve diverse decisioni adottate dall’Assemblea ai sensi del successivo art. 5.

ART. 3 – ADESIONE E DURATA

- a) Oltre agli enti promotori e firmatari della presente, al Comitato possono aderire gli Enti locali, le Organizzazioni, le Fondazioni e le Associazioni senza scopo di lucro aventi sede legale o sede operativa risultante da atti ufficiali, nella Provincia di Lecco, che condividono le finalità del Comitato e aventi tra gli scopi statutari quelli della cooperazione internazionale, incluse anche le attività svolte in Italia che favoriscano l’integrazione tra cittadini italiani e stranieri.
- b) Le domande di adesione e la documentazione comprovante i requisiti di cui al comma precedente, dovranno essere presentate al Comitato utilizzando un apposito modulo approvato dall’Assemblea di cui al successivo art. 5. Ogni eventuale irregolarità dovrà essere sanata entro 60 giorni.
- c) In caso di adesione di un Comune o della Provincia successivamente alla costituzione del Comitato, il nuovo aderente dovrà approvare la presente Convenzione nel proprio Consiglio Comunale o Provinciale, mentre per la formale modifica della composizione del Comitato sarà sufficiente una deliberazione dell’Assemblea di cui al successivo art. 5.
- d) La durata della Convenzione è fissata in anni 10 (dieci), decorrenti dalla data di stipula. La Convenzione potrà essere rinnovata previa deliberazione degli Enti Locali partecipanti.
- e) La Convenzione si estingue per il naturale spirare del termine di cui al precedente comma o a seguito di risoluzione stabilita di comune accordo tra gli Enti Locali partecipanti.
- f) E’ riconosciuta facoltà ai singoli Enti Locali aderenti di recedere dalla presente convenzione previa adozione di specifica deliberazione consiliare da comunicare formalmente al Presidente dell’Assemblea del Comitato ed agli altri Comuni aderenti. Il recesso avrà efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo e la sua validità è subordinata all’effettuazione della predetta comunicazione almeno 6 (sei) mesi prima della decorrenza.

Art. 4 – SCOPI E FINI

- a) Il Comitato ha come scopo e fine principale la promozione, la valorizzazione e il sostegno alle iniziative di lecchesi impegnati in azioni di solidarietà e di pace nel mondo, favorendo particolarmente il contributo e lo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale e decentrata. A tal fine, il Comitato orienta la propria azione, sia sotto il versante della promozione culturale che progettuale, in particolare tramite:
1. la realizzazione e/o il patrocinio di iniziative di approfondimento e sensibilizzazione delle tematiche inerenti la solidarietà internazionale, promovendo anche la conoscenza presso l'opinione pubblica delle realtà territoriali impegnate in questo ambito;
 2. la progettazione, il sostegno e il coordinamento di iniziative di cooperazione decentrata, favorendo il coinvolgimento delle varie esperienze delle comunità della provincia di Lecco sia sotto il profilo associativo che istituzionale;
 3. la realizzazione del "Premio Graziella Fumagalli e Suor Erminia Cazzaniga";
 4. la promozione di attività volte alla diffusione della cultura della pace.

ART. 5 – COMPOSIZIONE E FORME DI CONSULTAZIONE

- a) Il Comitato Lecchese per la pace e la cooperazione e tra i popoli è composto:
1. dal rappresentante legale, o suo delegato, di ogni Ente Locale e/o Pubblica Amministrazione aderente, che eleggono il Presidente del Comitato che resta in carica per 3 (tre) anni e comunque allo scadere del proprio mandato amministrativo, fatte salve eventuali diverse deliberazioni dell'Assemblea;
 2. dal rappresentante legale, o suo delegato, delle Organizzazioni, delle Fondazioni e delle Associazioni senza scopo di lucro aderenti ai sensi e con l'osservanza dei requisiti del precedente art. 3.
- b) I predetti soggetti costituiscono l'Assemblea del Comitato che assicura, insieme agli organi indicati nei successivi articoli, le necessarie forme di consultazione di cui all'art. 30, comma 2, del D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i.
- c) Il Comitato nomina, al proprio interno, un Vicepresidente ed un Ufficio di Presidenza con funzioni organizzative e di coordinamento dell'attività. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Comitato e da un numero massimo di sei componenti distinti in numero uguale tra i rappresentanti degli Enti Pubblici e tra i rappresentanti delle Associazioni, Organizzazioni, Fondazioni. L'Ufficio di Presidenza resta in carica per 3 (tre) anni.
- d) I rappresentanti legali degli Enti Locali restano in carica nell'Assemblea fino alla scadenza dei rispettivi Consigli Comunali. I rappresentanti legali delle Associazioni, Organizzazioni, Fondazioni restano in carica fino alla scadenza del loro incarico nell'ambito del predetto soggetto privato.
- e) La segreteria del Comitato è garantita dal Comune individuato dall'Assemblea del Comitato

ART. 6 – INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

- a) Il Comitato, sulla base della programmazione definita ai sensi dell'art. 7, propone ai singoli Enti i progetti di cooperazione da sostenere, nell'ambito delle scelte effettuate dalla Commissione Tecnica di cui al successivo art. 10.

- b) Ai fini del rispetto di quanto indicato dall'art. 30, comma 2, del D. L.vo n. 267/2000 e s. m.i. in materia di necessaria disciplina dei rapporti finanziari e dei reciproci obblighi e garanzie, gli Enti Locali aderenti comunicano formalmente al Presidente dell'Assemblea la somma prevista nei singoli bilanci, di importo comunque non inferiore a quanto stabilito nel successivo art. 11, per sostenere i progetti di cooperazione internazionale.
- c) Il Comitato può ricevere finanziamenti per i progetti di cooperazione e per le iniziative di cui all'art. 4 anche da soggetti o organismi pubblici o privati non aderenti al Comitato.
- d) La partecipazione, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, a qualunque organo previsto nella presente Convenzione è totalmente gratuita.

ART. 7 - CONVOCAZIONI

- a) L'Assemblea del Comitato si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente dell'Assemblea, per approvare la programmazione degli interventi ed il bilancio delle iniziative, in coerenza con gli obiettivi di cui all'art. 4 e con il compito di approvare i criteri per individuare gli Enti/Associazioni attuatori di ciascun intervento.
- b) Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
- c) In seconda convocazione le sedute sono valide a tutti gli effetti qualunque sia il numero dei presenti purché la maggioranza dei presenti sia in rappresentanza di Enti Pubblici.
- d) L'Assemblea può articolare il proprio lavoro in gruppi specifici tematici o riunioni di Assemblea per soggetti omogenei.

ART. 8 – PREMIO ANNUALE

- a) Nell'ambito delle attività di cui all'art. 4, il Comitato assicura continuità all'iniziativa del "Premio Graziella Fumagalli e Madre Erminia Cazzaniga", secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato dall'Assemblea del Comitato e sulla base del bando annuale che verrà indetto dal Comitato in accordo con i Comuni di Casatenovo e Sirtori.
La giornata dedicata alla cerimonia di assegnazione del premio è di norma stabilita nella data dell'8 dicembre.
- b) L'Assemblea del Comitato propone i nomi dei componenti della Giuria per l'assegnazione del premio di cui sopra, definisce le finalità annuali, nonché l'entità dello stanziamento del premio stesso, in accordo con i Comuni di Casatenovo e Sirtori.

ART. 9 – TAVOLA DELLA PACE

- a) Nell'ambito delle attività di cui all'art. 4, il Comitato sostiene la Tavola della Pace a livello provinciale, promuovendo le iniziative volte alla diffusione della cultura della pace.

ART. 10 – COMMISSIONE TECNICA

- a) La valutazione di progetti di cooperazione internazionale da sostenere da parte del Comitato è affidata ad una Commissione Tecnica, presieduta da un rappresentante nominato dal Presidente dell'Assemblea e composta al massimo da sei componenti nominati dagli Enti Pubblici, di cui la

metà su indicazione delle Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni aderenti, ma non facenti parte delle stesse. Il numero dei rappresentati degli Enti Locali deve essere uguale a quello delle Associazioni, Organizzazioni, Fondazioni e per ogni componente viene nominato un supplente.

- b) I componenti della Commissione Tecnica restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
- c) La segreteria della Commissione è garantita dal Comune individuato dall'Assemblea del Comitato.
- d) I componenti la Commissione devono possedere il requisito di comprovata competenza e sensibilità in materia di cooperazione decentrata ed essere sensibili ai problemi della cooperazione internazionale.
- e) La Commissione agisce nell'ambito dei criteri di valutazione e delle priorità approvati dall'Assemblea del Comitato.
- f) La Commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno 5 dei 7 componenti. L'Ufficio di Presidenza verifica eventuali casi di incompatibilità e propone eventuali sostituzioni.
- g) Le modalità di erogazione del finanziamento sono da effettuare in base allo stato di avanzamento dei progetti.
- h) La Commissione Tecnica sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, elabora il bando annuale per il finanziamento dei progetti di cooperazione decentrata, esplicitando la griglia dei criteri di valutazione che saranno adottati nell'esame dei progetti.
- i) Dell'esito della valutazione dei progetti sarà redatto apposito verbale con il punteggio ottenuto da ogni progetto.
- j) La Commissione Tecnica valuterà lo stato finale di attuazione dei progetti finanziati e darà indicazioni sull'erogabilità del saldo del finanziamento al soggetto attuatore.

ART. 11 – DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

- a) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 2, del D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i. in materia di necessaria disciplina dei rapporti finanziari e dei reciproci obblighi e garanzie tra Enti Locali associati mediante convenzione, entro il termine ordinario o prorogato di approvazione del Bilancio di Previsione previsto per gli Enti locali, l'Assemblea redige ed approva il documento di programmazione economica annuale elaborato sulla base delle indicazioni relative alle disponibilità contributive da parte dei soggetti aderenti.
- b) Il predetto documento definisce il complesso delle risorse messe a disposizione per il finanziamento delle iniziative che saranno attuate nel corso dell'anno solare di riferimento.
- c) Le risorse stanziare annualmente dagli Enti Locali non potranno essere superiori allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione, ex art. 19, comma 1-bis, del D. L. n. 8/1993 come modificato, in sede di conversione in legge, dalla Legge n. 68/1993, e non potranno, comunque, essere inferiori ai seguenti importi:

Comuni fino a 1.000 abitanti	€	500,00
Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti	€	800,00
Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti	€	1.000,00
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	€	1.500,00
Oltre 10.001 abitanti	€	2.500,00

- d) I soggetti privati facenti parte del Comitato contribuiranno con una quota simbolica definita annualmente dall'Assemblea che sarà destinata a finanziare le piccole spese, cosiddette "vive", di funzionamento del Comitato. I predetti importi saranno affidati ad uno dei soggetti privati facenti parte dell'Assemblea che ne curerà la gestione e che, al termine di ogni esercizio, relazionerà all'Assemblea stessa sulle modalità di impiego di queste risorse.

ART. 12 – MODIFICHE

- a) Le modifiche alla presente Convenzione possono essere proposte da ogni Ente Locale aderente e devono essere approvate dalla maggioranza degli stessi mediante specifico atto consiliare.

ART. 13 – RINVIO

- a) Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.

Casatenovo, li _____

IL COMUNE DI CASATENOVO

IL COMUNE DI _____

IL COMUNE DI _____

IL COMUNE DI _____


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli




IL VICESEGRETARIO GENERALE

Angelo Falbo


REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **02 LUG. 2010** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al **17 LUG. 2010**, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li,

02 LUG. 2010



IL SEGRETARIO COMUNALE


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE